

Comunicazione UIF del 16 marzo 2012

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring.

Il factoring è un contratto atipico in base al quale un'impresa cede a titolo oneroso i crediti presenti o futuri derivanti dall'esercizio della propria attività a un operatore specializzato (cd. factor). Lo schema contrattuale – nato per soddisfare esigenze di finanziamento delle imprese – consente di assolvere anche funzioni di servizio, agevolando la gestione degli incassi, l'assistenza legale nel recupero dei crediti, nonché funzioni di garanzia, nelle ipotesi di factoring pro soluto, laddove il factor si assume il rischio del mancato pagamento del debito acquistato.

Negli ultimi anni il factoring ha assunto dimensioni significative e interessa una vasta gamma di settori merceologici; è utilizzato anche nell'ambito della cessione di crediti derivanti da appalti pubblici. Il frequente ricorso a tale schema contrattuale e il coinvolgimento di numerosi soggetti economici aumentano le possibilità di un utilizzo distorto di tale strumento a fini criminali e, conseguentemente, l'esposizione al rischio di riciclaggio degli intermediari operanti in tale settore. In relazione a quanto precede, è opportuno richiamare gli intermediari bancari e finanziari, a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con il factoring, a prestare particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità economicofinanziarie dell'operazione. Nella valutazione effettuata dagli intermediari assumono centralità le informazioni inerenti gli assetti proprietari e il profilo economico - finanziario del cliente, le informazioni sui debitori, nonché le caratteristiche dei beni e servizi oggetto dei crediti ceduti.

Per agevolare tali valutazioni, si fornisce - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni – l'allegato schema operativo che descrive possibili anomalie relative all'operatività connessa con il factoring, elaborato sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di condotte illecite. Il contenuto dello schema potrà risultare utile, più in generale, nella valutazione delle operazioni di cessione di crediti. Come noto, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, ove possibile prima di dar corso alla loro esecuzione.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

Nelle transazioni aventi a oggetto operazioni di factoring, gli intermediari valutano la ricorrenza dei seguenti fattori:

1. Sotto il profilo soggettivo:

- imprese cedenti di recente acquisizione per l'intermediario, specie se operanti nel campo dei servizi (ad esempio, attività di pulizia e manutenzione, consulenza, pubblicità);
- imprese cedenti aventi sedi secondarie di recente apertura ubicate nella zona di operatività dell'intermediario, ma distanti dal centro di affari principale delle stesse;
- improvvisa ricezione di contributi in conto capitale da parte dell'impresa cedente (es. inattesi aumenti di capitale e finanziamento dei soci);
- debitori ceduti che, anche a seguito di verifiche in loco, risultano avere sede legale in aree industriali dismesse ovvero appaiono privi di strutture operative reali;
- debitori ceduti insediati in paesi o territori a rischio ⁽¹⁾;
- ricorrenza di elementi comuni (es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi di esponenti aziendali ovvero di soci) tra impresa cedente e debitore ceduto;
- imprese cedenti operanti in settori merceologici incoerenti rispetto a quelli del debitore ceduto;
- stessi soggetti che appaiono reciprocamente come imprese cedenti e debitori ceduti;
- improvvisa variazione degli assetti proprietari ovvero della compagine amministrativa dell'impresa cedente.

2. Sotto il profilo oggettivo:

- cessioni di crediti aventi a oggetto beni o servizi che appaiono incoerenti con l'attività dell'impresa cedente, specie se inerenti prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali;
- cessione di crediti relativi a fatture successivamente pagate da un terzo non co-obbligato ovvero rimborsate dall'impresa cedente;
- cessioni di crediti di importo sproporzionato rispetto al complessivo volume di affari dell'impresa cedente;
- cessione di un credito di importo rilevante relativo a una sola fattura emessa a carico di un debitore ceduto di recente acquisizione;

¹ La nozione di Paesi o territori a rischio è quella prevista dall'art. 1, lett. g) del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari.

- cessione di crediti avente a oggetto la somministrazione di beni materiali (es. alimentari, derrate) non verificabili nella loro quantità e/o ubicazione, dei quali è previsto il pagamento in un'unica soluzione a fine rapporto;
- cessione di crediti derivanti da contratti di appalto di servizi (es. mense, pulizie) per i quali vengono emesse fatture di importo superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, specie se a fronte di pagamenti regolari delle fatture cedute;
- significativo e improvviso incremento del giro d'affari che l'impresa cede al factor;
- rapida saturazione del "plafond debitore" concesso all'impresa cedente nell'ambito del fido complessivo;
- incongruenze nella numerazione e/o negli importi delle fatture cedute risultanti da documentazione amministrativa e contabile che il factor ha successivamente acquisito dall'impresa cedente;
- ricorrenti e ingiustificati pagamenti da parte del debitore ceduto all'impresa cedente sebbene siano state effettuate operazioni di notifica della cessione;
- ingiustificati pagamenti da parte di terzi;
- richiesta da parte dell'impresa cedente di erogazioni in favore di propri soci, specie se residenti all'estero, ovvero a favore di terzi non conosciuti dal factor.